



# **CITTA' DI CAMOGLI**

*CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*

**Ufficio POLIZIA MUNICIPALE**

**COPIA**

**Albo n. 760**

## **ORDINANZA N° 66 del 15-07-2020**

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Disciplina dello svolgimento del mercato settimanale dell'utilizzo delle aree giochi e dell'uso delle mascherine fino al 3 agosto 2020.

### **IL SINDACO**

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

VISTI:

Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 30/2020 del 17 maggio 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione e attuativa sul territorio comunale della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020" con cui sono state adottate nel territorio della Regione le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allegate al provvedimento.

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 32/2020 del 20 maggio 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione e attuativa sul territorio comunale della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020".

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 33/2020 del 22 maggio 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione e attuativa sul territorio comunale della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020"

L'ordinanza n. 55 del 15 giugno 2020 "Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Disciplina dell'utilizzo delle spiagge e delle scogliere sino al 18 giugno 2020 e dello svolgimento del mercato settimanale, dell'utilizzo delle aree giochi e dell'uso delle mascherine fino al 15 luglio 2020".

La precedente ordinanza n. 61 del 30 giugno 2020 "Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modifica disciplina della vendita di alcolici di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi siti sul territorio comunale e della regolamentazione relativa allo svolgimento del mercato settimanale sino al 3 agosto 2020".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 e i suoi allegati.

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 37/2020 del 12 giugno 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione e attuativa sul territorio comunale della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020"

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 38/2020 del 12 giugno 2020 "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Visto l'art. 4, comma 3 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

TENUTO conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si creino assembramenti.

CONSIDERATO che il comma 9 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 prevede che "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

PRESO atto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

CONSIDERATO inoltre opportuno prorogare sino al 3 agosto 2020 la disciplina dell'utilizzo delle aree giochi nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, del divieto di assembramento e con l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, con l'eccezione dei bambini con età inferiore ai sei anni.

RITENUTO opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, prorogare fino al 3 agosto 2020 le misure previste dalla stessa ordinanza n. 55 del 15 giugno 2020 per l'utilizzo delle aree giochi, l'uso delle mascherine e la regolamentazione dello svolgimento del mercato settimanale con le modifiche previste dall'ordinanza n. 61 del 30 giugno 2020 al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, del divieto di assembramento e con l'obbligo dell'utilizzo della mascherina.

RITENUTO opportuno disciplinare, quanto sopra, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

Per le motivazioni, sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fino al 3 agosto 2020:

- 1) Nelle aree giochi presenti nel territorio comunale si dovrà:
  - a) Indossare la mascherina, con l'eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni;
  - b) Evitare in ogni caso qualsiasi forma di assembramento.

- 2) E' fatto obbligo per le persone che si recano nei supermercati, nelle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi D.P.C.M., nelle farmacie, negli Uffici Postali, negli Uffici Pubblici o in altri luoghi chiusi, aperti al pubblico, o in tutti gli altri casi anche all'esterno in cui per le ridotte dimensioni della strada, del percorso o della scalinata non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, oppure vengono trasportati dagli autobus di linea o dai taxi, di utilizzare le mascherine, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.
- 3) E' fatto obbligo per il personale addetto al pubblico dei supermercati e delle attività altre commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi D.P.C.M., di indossare dispositivi individuali di protezione minima quali mascherine contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Gli stessi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro.
- 4) Nella giornata di mercoledì lo svolgimento del mercato settimanale sarà effettuato, a condizione che:
  - a) L'area mercatale sarà ampliata prevedendo l'utilizzo del parcheggio riservato ai mezzi della Polizia Municipale. Il parcheggio sopra citato sarà assegnato all'unico banco con mezzo incorporato.
  - b) Durante lo svolgimento del mercato settimanale gli operatori commerciali su aree pubbliche senza posto fisso potranno usufruire, in base alle presenze acquisite, dei posti che si rendessero liberi perché l'operatore con posto fisso è assente nella giornata. I posti non attualmente assegnati a posto fisso non saranno occupati. Gli stessi saranno utilizzati per il distanziamento dei banchi.
  - c) I banchi di vendita dovranno essere sistemati in modo che sia lasciato, lateralmente, per le persone in attesa, lo spazio di circa 1,5 - 2 metri tra un banco e l'altro;
  - d) Il personale addetto alla vendita dovrà indossare dispositivi individuali di protezione minima quali mascherine e guanti monouso o in alternativa utilizzare sistemi per la disinfezione delle mani;
  - e) I clienti dovranno utilizzare, anche in coda, mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sia in coda che nei pressi del banco di vendita. Gli stessi clienti, nei pressi del banco di vendita, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto o in caso di uso di sistemi di pagamento quali bancomat, dovranno utilizzare il detergente disinfettante delle mani messo a disposizione dall'operatore commerciale.
  - f) I clienti, in coda sul lato sinistro del banco di vendita, tre alla volta e distanziati potranno accedere al banco dove saranno serviti, per poi uscire sul lato destro, immettendosi nel flusso normale.
  - g) l'esercente dovrà vigilare affinché le disposizioni sopra indicate siano rispettate.
  - h) Le persone che accedono alla zona interessata dal mercato di via XX Settembre, piazza Schiaffino e via Repubblica dovranno indossare la mascherina.
  - i) Dovranno essere in ogni caso evitati assembramenti.
- 5) E' fatto obbligo comunque in ogni attività sociale esterna di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di non creare assembramento.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

## AVVERTE

La presente ordinanza sarà in vigore dal 16 luglio 2020 fino al 3 agosto 2020.

che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4, comma 3 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che viene trasmessa:

alla Prefettura di Genova;  
alla Questura di Genova;  
al Commissariato di P.S. di Rapallo;  
alla Stazione dei Carabinieri di Camogli;  
alla Guardia di Finanza di Rapallo;  
all' Ufficio Locale Marittimo di Camogli;  
al Comando Polizia Locale di Camogli.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

A norma dell'art.8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo Antonio Santacroce.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

**IL SINDACO**

**F.to Dott. FRANCESCO OLIVARI**